

## Il problema dell'occupazione giovanile non è l'articolo 18

di Emmanuele Massagli

In un recente articolo sul Corriere della Sera (*Giovani e articolo 18, le verità scomode*, 22 gennaio 2012) gli economisti Alberto Alesina e Francesco Giavazzi riprendono con manifesta adesione una tesi particolarmente diffusa tra gli autori di stampo più liberista a riguardo del mercato del lavoro. L'assunto è che maggiore flessibilità in uscita determini automaticamente maggiore occupazione. Di conseguenza la rigidità dei regimi di protezione dell'impiego, secondo questa teoria, non può che incidere negativamente sui flussi di occupazione e disoccupazione.

Invero la premessa di Alesina e Giavazzi è tutt'altro che pacifica. L'OCSE ha costruito un indice specifico per misurare le restrizioni al licenziamento nei vari Paesi. Su 20 economie avanzate, l'Italia risulta ultima e, in generale, gli Stati europei paiono attardati rispetto agli altri. Un citatissimo paper scritto nel 2004 dal premio Nobel Paul Krugman suppone che la disoccupazione sia più alta in Europa in ragione di una minore flessibilità del mercato del lavoro. Già nel 1986 la stessa OCSE sostenne il nesso tra flessibilità e tassi di occupazione. Il dibattito negli anni non ha mai perso di interesse. In sintesi la teoria sostiene che i Paesi più rigidi abbiano flussi di entrata verso la disoccupazione più bassi di quelli osservati in paesi flessibili. Lo stesso vale per i flussi in uscita dalla disoccupazione. Quindi, laddove sono più forti i regimi di protezione dell'impiego la probabilità di diventare disoccupati è bassa, ma, quando si è disoccupati, è molto difficile entrare nel mercato del lavoro (Brucchi Luchino 2001). Ulteriore dottrina specifica non esserci un legame dimostrato tra tasso di disoccupazione complessiva e rigidità regolatoria, bensì un nesso tra quest'ultima e la composizione della disoccupazione (ovvero più alti tassi di disoccupazione giovanile). Ma anche questa correlazione è smentita da diverse ricerche empiriche (si vedano il Rapporto CEPR del 1995 o lo studio di Quintini, Martin e Martin, 2007) che negano la relazione tra disoccupazione giovanile e rigidità regolatoria.

Senza considerare le molte posizioni ideologiche sull'articolo 18 (e fa bene il premier Monti a definirlo un "tabù" da superare) bisogna comunque prendere atto che non vi è una posizione unanime tra gli studiosi.

Questo dibattito è ora al centro del confronto politico italiano. L'editoriale di Alesina e Giavazzi sostiene contemporaneamente l'abolizione dell'articolo 18 per ammorbidire la legislazione a protezione dell'impiego in Italia e l'importanza per i giovani di lavorare con un contratto non precario. Il riferimento alla proposta Ichino è palese: contratto unico senza articolo 18, ma con maggiore partecipazione delle imprese al sussidio di disoccupazione. A onor del vero la dottrina economica non è concorde neanche a riguardo degli esiti benefici del sussidio di disoccupazione, che ha l'effetto di innalzare il salario di riserva dei giovani, spingendoli a rifiutare un maggior numero di proposte di lavoro. Certamente appare curioso il sostegno a due posizioni che apparentemente vanno in direzione contraria: la flessibilizzazione del lavoro per il tramite dell'intervento sullo Statuto dei lavoratori, da una parte, e la garanzia di indeterminatezza della durata del posto di lavoro dall'altra. Indeterminatezza che però non è certo da intendersi come concepita ora. Attualmente a questo concetto non è associata solo una dimensione temporale, ma anche una sicurezza normativa: per l'azienda è, di fatto, molto difficile terminare il rapporto di lavoro. Parte delle proposte in campo in questo periodo, invece, vanno nella direzione di permettere

il licenziamento per motivi economici. Il posto di lavoro sarebbe, quindi, senza scadenza temporale, ma anche senza garanzia di “intoccabilità”.

Non vi è dubbio che una novità di questo genere rimescolerebbe non poco le carte del confronto sindacale e stravolgerebbe molti assunti difensivisti del diritto del lavoro italiano. Ma non è così facile sostenere che automaticamente possa generare maggiori posti di lavoro. In particolare posti di lavoro per i giovani. Pare infatti semplicistico supporre che i giovani, in questo difficile periodo storico, siano svantaggiati innanzitutto da ritardi normativi. Tanto più che a oltre il 70% dei giovani in ingresso nel mondo del lavoro viene ad oggi proposto un contratto senza articolo 18 (contratti a progetto, collaborazioni, apprendistato, senza considerare gli stage).

Quel che li penalizza sul mercato del lavoro è il gap di esperienza e produttività. La produttività, in particolare, è l’arma più efficace per accrescere l’occupazione, poiché un aumento della produttività solitamente genera maggiore domanda di lavoro.

Per incrementare la produttività lavorativa di un giovane alle prime esperienze non vi è altra leva che la formazione. Non formazione teorica fine a sé stessa, ma formazione mirata, funzionale all’occupazione svolta. Questo è l’ingrediente assente nella maggior parte delle ricette per la riforma del diritto del lavoro in questo momento all’attenzione del governo. Dalla citata proposta Ichino (ormai minoritaria), alle proposte di Boeri-Garibaldi e di Damiano.

Non è un caso che le istituzioni internazionali (dall’Ocse all’Unione Europea) abbiano ultimamente ribadito l’importanza dei contratti a contenuto formativo. Tradotto: servirebbe un contratto di ingresso per i giovani che sia protetto dal punto di vista normativo, ma che preveda una solida componente formativa, anche in cambio di minor salario per renderlo economicamente conveniente per l’impresa, eventualmente prevedendo decontribuzioni. Come hanno notato tutti e tre i sindacati nel documento *Per il lavoro, la crescita, l’equità sociale e fiscale* presentato il 17 gennaio, un contratto di questo genere in Italia esiste già: è il contratto di apprendistato. Non più tardi di un anno fa questo contratto è stato definito da regioni e parti sociali come il principale e privilegiato canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Si può ora iniziare un difficile confronto sull’opportunità dell’abolizione dell’articolo 18 e sui suoi possibili effetti economici. Certamente sarà un tema sul tavolo governo-parti sociali. Non vi è dubbio che si tratti di una rigidità che va corretta (e più volte ci hanno provato i governi nel passato).

Ma non si commetta l’errore di credere che questa possa essere la strada per creare maggiore occupazione giovanile, facendo finta di non vedere che per i giovani il contratto unico a tutele progressive senza l’articolo 18 (e con in più la formazione) esiste già dal 2003.

**Emmanuele Massagli**  
Vicepresidente Adapt